

bblicato il 20/10/2022

N. 00900/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00262/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2022, proposto da:

Massimo Cucini, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Maoli e Marco Meloni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi difensori in Genova, via Corsica, 2/11;

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;

per l'annullamento

del provvedimento a firma del Direttore del Municipio VIII prot. n. PG/2022/44103 del 3/2/2022, comunicato tramite p.e.c. il successivo 7/2/2022, nonché della relativa lettera di trasmissione in pari data,

con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio di passo carrabile relativo al varco di accesso al locale sito in Genova, via Rimassa n. 173/R;

di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o connesso, e in particolare:

a) dei pareri negativi resi dalla polizia locale in sede istruttoria con nota prot. 442887 del 9/12/2021 e nota in data 11/1/2022 (quest'ultima non conosciuta), richiamati nel provvedimento impugnato;

b) della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis, legge n. 241/1990, di cui alla nota del responsabile del procedimento in data 14/12/2021, prot. PG/2021/449282;

c) della nota del Municipio VIII prot. n. PG/2022/118956 del 29/3/2022, con la quale è stato segnalato che sono in corso ulteriori approfondimenti relativi al passo carrabile in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza del 16 novembre 2021, l'odierno ricorrente chiedeva l'autorizzazione di passo carrabile in corrispondenza del varco di accesso al locale di proprietà sito in Genova, via Rimassa n. 173/R.

Previa interlocuzione procedimentale, l'istanza è stata respinta con provvedimento del 3 febbraio 2022 che richiama il parere negativamente espresso dalla polizia locale, con il quale si evidenziava che "la

destinazione dell'immobile è C1 (negoziò) e "il 'mezzo' con cui il richiedente vorrebbe entrare/uscire dal locale (come indicato nella richiesta) non può essere considerato un veicolo (art.46 DPR 495/1992)".

L'interessato ha impugnato il provvedimento di diniego con ricorso regolarmente notificato il 7 aprile 2022 e depositato il successivo 29 aprile.

Questi i motivi di gravame:

I) "Violazione e/o falsa applicazione: art. 3, legge 7/8/1990, n. 241; art. 22, d.lgs. 30/4/1992, n. 285; art. 46, d.P.R. 16/12/1992, n. 495; art. 68, Regolamento edilizio comunale del Comune di Genova; art. 19, Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Genova. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà".

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile, non è necessario che l'immobile sia dotato di idonea categoria catastale e correlativa destinazione d'uso né occorre indicare il veicolo che sarà utilizzato per accedervi.

II) "Violazione e/o falsa applicazione: art. 97 Cost.; art. 3, legge 7/8/1990, n. 241; art. 22, d.lgs. 30/4/1992, n. 285; art. 46, d.P.R. 16/12/1992, n. 495; art. 68, Regolamento edilizio comunale del Comune di Genova; art. 19, Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Genova. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento".

Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, poiché numerosi altri esercizi commerciali nella stessa zona sono muniti di passo carrabile pur essendo classificati nella categoria catastale C1.

III) "Violazione e/o falsa applicazione: artt. 3, 10 e 10-bis, legge 7/8/1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione".

Non sarebbe stato adeguatamente valutato l'apporto partecipativo del privato.

IV) "Violazione e/o falsa applicazione: artt. 3, 10 e 10-bis, legge 7/8/1990, n. 241; art. 22, d.lgs. 30/4/1992, n. 285; art. 46, d.P.R. 16/12/1992, n. 495; art. 68, Regolamento edilizio comunale del Comune di Genova; art. 19, Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Genova. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione".

L'organo di amministrazione attiva avrebbe omesso di esercitare le proprie funzioni, essendosi limitato a recepire acriticamente il parere negativo della polizia locale.

Costituitosi in resistenza, il Comune di Genova si oppone all'accoglimento del ricorso di cui afferma l'infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica.

La causa, quindi, è stata chiamata alla pubblica udienza del 28 settembre 2022 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come anticipato in premessa, l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile evidenzia due ragioni indipendenti che fanno riferimento, rispettivamente, alla classificazione catastale dell'immobile del ricorrente (C1) e alle caratteristiche del "mezzo" che si intenderebbe utilizzare per accedervi.

Entrambi i motivi di diniego sono inficiati dalle denunciate illegittimità.

Il primo di essi postula che l'appartenenza dell'immobile a determinate categorie catastali costituisca presupposto vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile: richiamando il parere negativamente formulato dalla polizia locale, infatti, l'Amministrazione procedente sostiene che l'autorizzazione è "subordinata ad idonea categoria catastale", sicché va escluso che "la qualificazione dell'immobile quale C1 (negoziario o bottega) possa legittimare il rilascio dell'autorizzazione de qua".

Ha precisato l'Amministrazione, altresì, che l'autorizzazione non può essere assentita "nel caso in cui l'area, anche idonea di fatto, non lo sia di diritto come si riscontra nei casi in cui i locali siano, per esempio, adibiti ad esercizi commerciali".

Tali conclusioni non possono essere condivise, poiché la previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in forza della quale il passo carrabile "deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli", non implica l'appartenenza dell'area in questione ad una determinata categoria catastale, ma solo che la stessa, secondo l'apprezzamento di merito rimesso alla competente amministrazione, presenti caratteristiche tecniche e dimensionali idonee allo scopo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5169).

L'autorizzazione di passo carrabile, quindi, non può ritenersi subordinata alla classificazione o alla destinazione d'uso dell'immobile.

Tanto precisato, è vero che, nel caso in esame, l'istruttoria svolta dalla polizia locale aveva anche fatto emergere pretesi profili di oggettiva inidoneità del locale del ricorrente, in ragione delle dimensioni della porta di accesso e della mancanza di spazi per eseguire manovre veicolari all'interno: tali profili, tuttavia, non sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato e, pertanto, non integrano le ragioni del diniego le quali sono univocamente riferite alla classificazione catastale e alla destinazione d'uso del locale in questione. In ogni caso, le accennate circostanze di fatto emergevano dal parere rilasciato dalla polizia locale in data 11 gennaio 2022 che, seppure richiamato nel provvedimento finale, non era stato portato a conoscenza del richiedente, cosicché il contraddittorio non ha potuto articolarsi sui profili ivi evidenziati.

E' illegittima, in definitiva, la ragione di diniego riferita alla classificazione catastale dell'immobile del ricorrente.

Analoga conclusione si impone per la seconda ragione, secondo cui le caratteristiche del "mezzo" che sarà utilizzato per l'accesso al locale non consentirebbero di qualificarlo come veicolo.

Infatti, premesso che l'istanza di passo carrabile e i documenti allegati non specificavano il modello in questione, indicato solo con la memoria partecipativa del 23 dicembre 2021, la contestata valutazione è del tutto immotivata e, comunque, né l'art. 22 del codice della strada né l'art. 46 del regolamento di esecuzione richiedono di precisare con quale tipo di veicolo si intenda utilizzare il passo carrabile.

Per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte, deve essere accolto.

Ne consegue l'obbligo conformativo in capo al Comune di Genova di rideterminarsi nel rispetto dei principi qui enunciati ed attraverso una nuova valutazione degli elementi istruttori rilevanti.

Tenendo conto della peculiarità in fatto della vicenda controversa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in causa, fatta salva la refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate e contributo unificato a carico del Comune di Genova.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l' intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Richard Goso	Luca Morbelli

IL SEGRETARIO